



COMUNE DI PATTADA

PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20	30-06-2025
--------------	-------------------

OGGETTO:	TARI (Tassa sui rifiuti) - approvazione delle tariffe e delle relative scadenze per l'anno 2025.
-----------------	--

L'anno duemilaventicinque il giorno trenta del mese di giugno alle ore 17:30 nella sala delle adunanze del Comune di Pattada, in seduta Pubblica, in Seconda convocazione ed in sessione Straordinaria partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, il Consiglio Comunale si è riunito ed all'appello nominale è :

Sini Angelo	P	Canalis Lorenzo	P
Pastorino Carlo	P	Doneddu Gianfranco	P
Fiori Antonella	P	Piga Manuela	A
Amadu Gianfranca	A	Serra Marco	P
Arcadu Franco	P	Spano Marco Lino Marino Innocenzo	P
Picus Gianluca	A	Cuccu Sergio	A

Presenti: 8

Assenti: 4

Assessori esterni:

Regaglia Antonio Giovanni Maria	A
---------------------------------	---

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Vice Sindaco Carlo Pastorino con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Fabio Potenziani.

Il Sindaco Angelo SINI illustra dettagliatamente il punto all'ordine del giorno. Dopo un ampio dibattito (verbalizzato e allegato alla presente deliberazione), si procede a votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, del testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

“650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 06.06.2025 avente ad oggetto “Regolamento per l'applicazione della TARI”

Evidenziato che:

- la TARI, così come stabilito dal comma 654, deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l'anno di riferimento;
- la tariffa, commisurata ad anno solare, viene determinata tenendo conto dei criteri stabiliti dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999;
- resta salva l'applicazione della TEFA (tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente), di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 504/1992;

Rilevato che dal 2020 il riversamento della TEFA (tributo provinciale) nella misura del 5% verrà effettuato direttamente alla Provincia così come stabilito dall'art. 38-bis del decreto legge n. 124 del 26/10/2019;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che dispone:

“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il

servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”;

Visto l’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l’applicazione del tributo in base alla tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto l’art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, che testualmente recita *“A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;*

Visto l’art. 10-bis del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 09/05/2025, n. 69, in base a quale: *“Per l’anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale”;*

Preso atto che la L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, attribuisce all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481, le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l’approvazione delle tariffe definite;

Vista la Delibera 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, con la quale l’Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR-2), introducendo rilevanti novità, quali:

- un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
- un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell’ambito di un successivo procedimento;
- una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall’Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in

qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 08/06/2022, è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per il quadriennio 2023/2025;

Dato atto, altresì, che si è provveduto all'aggiornamento del Piano economico finanziario (PEF) per il biennio 2024/2025, con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 12.07.2024

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio per l'anno 2025 pari a € 355.134,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2025 secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Considerato che il totale delle entrate tariffarie, per l'anno 2025, è pari a € 333.446,68, di cui € 203.796,00 relativa alle componenti di costo variabile e € 129.650,68 relativa alle componenti di costo fisso;

Premesso che i coefficienti Kc e Kd relativi alle utenze non domestiche hanno determinato, negli ultimi anni, un aumento particolarmente elevato per le categorie 2.16 (ristoranti – trattorie – osterie ecc...) e 2.17 (bar – caffè – pasticcerie), già fortemente penalizzate dalla recente pandemia, tale da rendere necessario un intervento per la riduzione delle tariffe alle medesime;

Richiamato il comma 652 dell'articolo 1 della L. 147/2013 e successive mm. e ii., che così recita *“Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'art. 1 comma 527 della L. 205/2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al DPR 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*;

Ritenuto, pertanto, di ridurre le tariffe di cui sopra del valore del 50%, come consentito dal comma 652 dell'art. 1, L. 147/2013;

Ritenuto, altresì, di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2025 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) riportati nel Piano finanziario allegato alla presente deliberazione;

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Visto il comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che, in deroga al principio generale contenuto nell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 267/2000, assegna al Consiglio Comunale la competenza ad approvare le tariffe della tassa rifiuti

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e ss. mm. ii.;

Richiamata la delibera Arera n. 386/2023/R/rif la quale ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze

del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) Ur1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2025, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) Ur2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2025, ad € 1,50 per utenza per anno;

Richiamati inoltre:

- il DPCM 21/01/2025, n. 24, che ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025, la quale ha disciplinato la nuova componente perequativa *UR3,a*, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21/01/2025;

Evidenziato che il cosiddetto bonus sociale Tari per le utenze domestiche in condizioni di disagio economico, prevede l'applicazione d'ufficio, senza richiesta di parte, della riduzione del 25% nei confronti dei beneficiari, nuclei familiari con ISEE non superiore a 9.530 euro, limite elevato a 20.000 euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico, rispetto al quale è atteso un apposito provvedimento dell'Arera di definizione delle modalità applicative dell'agevolazione, con particolare riferimento alla condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto fornite dall'Inps (Isee), tra il Sistema informativo integrato (Sii) gestito dalla società Acquirente Unico spa, il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (Sgate), e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i comuni;

Tenuto conto inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

Ritenuto opportuno garantire i necessari flussi di cassa per la gestione del servizio RSU, procedendo, in attesa del provvedimento dell'Arera di definizione delle modalità per l'individuazione dei beneficiari del citato bonus sociale TARI, con l'invio degli avvisi di pagamento TARI 2025 con l'evidenza, per i destinatari dell'agevolazione in parola, del ricalcolo d'ufficio dell'ultima rata da comunicare agli stessi a mezzo di avvisi pubblici, sezione Trasparenza Rifiuti attiva sul sito comunale, informazioni specifiche da riportare sugli avvisi di pagamento;

Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 688, L. 147/2013, gli Enti locali devono stabilire le scadenze per il pagamento della TARI *“prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale”* e che il Comune di Pattada intende suddividere il pagamento della Tassa prevedendo quattro scadenze nel modo così specificato:

SCADENZA 1^ RATA: **16 Settembre**;

SCADENZA 2^ RATA: **16 Ottobre**;

SCADENZA 3^ RATA: **16 Novembre**;

SCADENZA 4[^] RATA: **16 Dicembre**

Considerato, inoltre, che il contribuente avrà comunque la facoltà di effettuare il pagamento della tassa in un'unica soluzione, entro la scadenza prevista per il versamento della prima rata;

Considerato che il Regolamento per la Tari prevede riduzioni di cui all'articolo 28;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Dato atto del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del Servizio finanziario

Dato atto del parere conforme del revisore dei conti;

Con cinque voti a favore e tre voti contrari, espressi in forma palese

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2025, le tariffe della TARI integralmente riportate nel Piano finanziario allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) di applicare alle categorie 2.16 (ristoranti – trattorie – osterie ecc...) e 2.17 (bar – caffè – pasticcerie), la riduzione dei coefficienti Kc e Kd nella misura massima del 50%, ai sensi di quanto disposto dal comma 652, dell'art. 1, della L. 147/2013;

3) di suddividere il pagamento della Tassa prevedendo quattro scadenze nel modo così specificato:

SCADENZA 1[^] RATA: **16 Settembre**;

SCADENZA 2[^] RATA: **16 Ottobre**;

SCADENZA 3[^] RATA: **16 Novembre**;

SCADENZA 4[^] RATA: **16 Dicembre**;

ferma restando la possibilità per il contribuente di assolvere al pagamento dell'intera rata in un'unica soluzione entro la data prevista per la scadenza della prima rata;

4) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Sassari;

5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Sindaco
Carlo Pastorino

Il Segretario Comunale
Dott. Fabio Potenziani

II RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

(art. 49 Dlgs. 267/2000)

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere

Favorevole

26-06-2025

Il Responsabile dell'Area

Dott.ssa Tiziana Toncu

II RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

(art. 49 Dlgs. 267/2000)

Per quanto riguarda la regolarità Contabile esprime parere

Favorevole

26-06-2025

Il Responsabile dell'Area

Dott.ssa Tiziana Toncu

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).